

APPELLO 13/2015
57 Giornate Veliche - Regata Zonale Classe Laser
Fraglia Vela Desenzano
ITA 202260 c/ CdR e altre barche della flotta Laser 4.7

RRS 90.3(a), 60.3(b), 62.1, 64.2

Una prova deve avere una classifica se non è stata annullata e se almeno una barca ha compiuto il percorso in conformità alla regola 28.

Il CdP ha il potere di concedere riparazione di propria iniziativa, anche senza la necessità di una specifica richiesta, allorché emerga che un'azione non corretta o un'omissione del CdR ha cagionato un ingiusto pregiudizio, nella prova o nella serie, in danno di uno o più concorrenti immuni da qualsiasi colpa.

La riparazione deve consistere nel provvedimento più equo possibile per tutte le barche coinvolte, aggiustando i punteggi o i tempi d'arrivo delle barche, annullando la prova, lasciando validi i risultati o adottando altri accomodamenti in base al prudente apprezzamento del CdP, non sindacabile dalla Giuria d'appello a meno che non risulti una manifesta irragionevolezza o ingiustizia.

Estratto della decisione

sull'appello in data 14/10/2015 dalla barca Laser 4.7 ITA 202260 avverso la decisione emessa il 4/10/2015 dal Comitato delle proteste della regata zonale Laser, organizzato dalla Fraglia Vela Desenzano, recante la squalifica di tutte le barche della Flotta Laser 4.7 nella 1^a prova disputata in pari data per infrazione alla regola 28, a seguito di proteste presentate dallo stesso appellante e da CdR e la contestuale concessione di riparazione alle medesime barche consistente nell'assegnazione del punteggio corrispondente all'ordine di arrivo nella prova.

Fatti accertati

- veniva posizionata da un ente esterno una boa identica alla boa 4, tale da poter essere confusa; nessuno avvertiva preventivamente il CdR che sarebbe stata posizionata un'area di pesca sportiva adiacente al campo di regata e limitato da boe;
- tutta la flotta, grazie anche ad un leggero salto di vento sulla sinistra, girava la boa sbagliata;
- la flotta risaliva al vento e completava il percorso.

Motivo dell'appello

L'appellante contesta la riparazione concessa lamentando che il risultato della prima prova sarebbe falsato in quanto tutta la flotta avrebbe seguito un percorso diverso da quello stabilito dalle IdR; ciò nonostante l'ordine di arrivo di una prova che avrebbe dovuto essere annullata sarebbe stato utilizzato per la classifica finale.

Decisione della GdA

E' da premettere che, in base alla regola 90.3(a), una prova deve avere una classifica se non è stata annullata e se almeno una barca ha compiuto il percorso in conformità alla regola 28.

Nella specie si è verificato che nessuna barca aveva compiuto il percorso e che tutti i concorrenti erano stato squalificati per infrazione alla regola 28.

Nondimeno il CdP ha ritenuto di non annullare la prova in questione ma di prendere invece in considerazione una riparazione per tutte le barche partecipanti alla regata.

Infatti il primo giudice ha in buona sostanza valutato che:

- il mancato passaggio della boa 4 da parte di tutti concorrenti ed il giro di un galleggiante di analoga forma, colore e dimensione posizionato in prossimità della boa da soggetti estranei alla regata erano imputabili ad un errore del CdR di mancata vigilanza sul campo di regata; tale errore non aveva tuttavia influito sostanzialmente sulla regolarità della regata che per il resto si era svolta correttamente;
- tutti i concorrenti erano immuni da qualsiasi colpa nella inesatta individuazione della boa di percorso;
- l'annullamento della 1^a prova, conseguente alla squalifica di tutti i concorrenti per infrazione alla regola 28, avrebbe comportato un ingiusto pregiudizio nella determinazione della classifica finale della manifestazione.

Sulla base di tali considerazioni va riconosciuta la sussistenza dei presupposti di cui alla regola 62.1 per la concessione di una riparazione. Quest'ultima, in base alla regola 64.2, deve consistere nel provvedimento più equo possibile per tutte le barche coinvolte, aggiustando i punteggi o i tempi di arrivo delle barche, annullando la prova, lasciando validi i risultati o adottando altri accomodamenti rimessi al prudente apprezzamento del CdP.

Orbene, la regola 60.3(b) assegna al CdP il potere di concedere riparazione di propria iniziativa, anche senza la necessità di una specifica richiesta.

La scelta del giudice di primo grado in ordine all'esercizio di tale potere ed alla determinazione della riparazione conseguente ha natura essenzialmente discrezionale e non è sindacabile in sede di appello, a meno che non risulti una palese irragionevolezza o ingiustizia della relativa decisione.

Tanto premesso è pertanto da osservare che la decisione del CdP risulta immune dai vizi lamentati dall'appellante.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma l'impugnata decisione del Comitato delle Proteste. Così deciso in Genova in data 23 gennaio 2016

Il Presidente
(Eugenio Torre)